

COMUNICATO AL PERSONALE: CONGEDO COVID-19 PER QUARANTENA SCOLASTICA DEI FIGLI.

Il 2 ottobre u.s. l'INPS ha diramato la circolare n. 116, con la quale ha fornito indicazioni in merito all'istituto del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, introdotto dal Decreto Legge n. 111/2020.

Il congedo in parola, rivolto ai genitori lavoratori dipendenti, è indennizzato al 50% della retribuzione e spetta per i periodi di quarantena di figlio minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

Di seguito si riportano le principali indicazioni operative relative alle modalità di fruizione del suddetto congedo.

Requisiti per la fruizione

Per la fruizione del beneficio occorre che sussistano le seguenti condizioni:

1. il genitore richiedente deve essere titolare di un rapporto di lavoro subordinato in essere;
2. il genitore richiedente deve astenersi dallo svolgimento dell'attività lavorativa; ciò comporta che, anche nel caso di dipendente per il quale l'Azienda abbia ritenuto la prestazione lavorativa compatibile con la il Lavoro Agile, durante le giornate di fruizione del congedo non debba essere resa alcuna prestazione di lavoro, neppure in modalità agile;
3. il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere minore di 14 anni;
4. il lavoratore deve essere convivente con il figlio per cui si fruisce del congedo in parola, per tutto il periodo di fruizione del congedo stesso: a tal fine, si considera convivente il figlio che ha la medesima residenza anagrafica del genitore richiedente, senza che possano rilevare le situazioni di fatto (per quanto riguarda i casi di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento che li dispone);
5. la quarantena deve risultare da un provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, in conseguenza di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico;
6. il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, purchè l'assenza dal lavoro non avvenga negli stessi giorni.

Durata e indennizzo del congedo

Il congedo può essere richiesto per i periodi di quarantena ricompresi tra il 9 settembre 2020 (data di entrata in vigore del citato Decreto) e il 31 dicembre 2020, senza che sia previsto, in tale arco temporale, un numero massimo di giorni.

Pertanto, possono essere richieste a titolo di congedo tutte le giornate ricadenti nel periodo di quarantena disposto da un provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente nonché le giornate relative alle eventuali proroghe di un provvedimento già disposto. Inoltre, il congedo può essere richiesto anche più volte per far fronte a nuovi provvedimenti di quarantena emessi per lo stesso oppure per altro figlio convivente; in ogni caso, per ciascuna giornata di congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, indipendentemente dal numero di figli in quarantena per quel giorno o dal numero di provvedimenti di quarantena disposti.

RisorseUmaneOrganizzazione

CongedoCovidperQuarantenaScolastica

NoidiPoste



La Circolare Inps ha inoltre specificato che l'indennità compete solamente per le giornate lavorative ricadenti all'interno del periodo di congedo richiesto; pertanto, nel caso di dipendenti a tempo parziale con riduzione della prestazione lavorativa su base settimanale, mensile o annua (ex part time verticali e/o misti), l'indennità non compete per le giornate di pausa contrattuale, in quanto per le medesime non è previsto lo svolgimento di alcuna prestazione lavorativa.

Situazioni di compatibilità e incompatibilità

Il congedo può essere fruito da parte del genitore richiedente, anche qualora l'altro genitore convivente sia assente per: malattia, congedo di maternità/paternità o congedo parentale nonché riposi per allattamento (solo se tali istituti sono fruiti, per il medesimo giorno, per un figlio diverso da quello per il quale si richiede il congedo Covid-19 per quarantena), ferie, aspettativa non retribuita, permessi *ex lege* 104/92 e congedi a tutela dell'handicap (prolungamento del congedo parentale e congedo straordinario) anche se fruiti per il medesimo minore in quarantena.

Inoltre, la fruizione del congedo in questione è compatibile nei casi in cui l'altro genitore convivente con il minore in quarantena sia un soggetto "fragile" secondo le indicazioni di cui alla Circolare Interministeriale n. 13/2020 (a prescindere dal fatto che svolga attività lavorativa anche in modalità agile) oppure sia un soggetto con patologia invalidante, tale da comportare ad esempio un'inabilità al 100% o il riconoscimento di un handicap grave, o sia titolare di una pensione di inabilità.

Il congedo non può essere richiesto qualora l'altro genitore convivente si trovi in uno stato di disoccupazione o non svolga attività lavorativa o percepisca strumenti a sostegno del reddito. Sono altresì incompatibili con il congedo in questione le giornate di pausa contrattuale del rapporto di lavoro part time o intermittente dell'altro genitore, convivente con il minore nonché la prestazione di lavoro in modalità agile del medesimo.

Non rilevano, invece, ai fini della fruizione del congedo in parola, tutte le tipologie di assenza fruita dal genitore non convivente con il figlio per cui è disposta la quarantena.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di congedo deve essere presentata all'INPS esclusivamente in modalità telematica attraverso i consueti canali (portale web, numero verde e patronati).

La domanda deve contenere gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente, etc.) e può avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020.

Qualora il richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento potrà comunque fruire del congedo, impegnandosi a fornire entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi del provvedimento stesso all'INPS; in caso contrario la domanda verrà rigettata.

Copia del provvedimento dovrà essere consegnata alla competente funzione di gestione insieme a copia della domanda presentata all'INPS.

È possibile, inoltre, annullare le domande di congedo relativamente alle giornate non fruita; non sono, invece, annullabili le domande di congedo per i giorni in cui vi sia stata effettiva fruizione.

Roma, 6 ottobre 2020

RisorseUmaneOrganizzazione

CongedoCovidperQuarantenaScolastica

Noi di Poste

